

TRASMESSA VIA PEC

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio finanza locale	tel + 39 0432 555 472 fax + 39 0432 555 578 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Prot. n. 24867

Udine, 24 luglio 2012

Ai Comuni

Alle Province

Alle Comunità montane

Alle Unioni dei Comuni

Alla Comunità collinare del Friuli

LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
SEDE

oggetto: Legge regionale finanziaria di assestamento del bilancio per l'anno 2012. Nota illustrativa in materia di finanza locale.

Il Consiglio regionale ha approvato la legge di assestamento del bilancio per l'anno 2012, di prossima pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Nel rinviare alla lettura del documento, si anticipano, in sintesi, solo alcune delle novità più rilevanti contenute nell'articolo 10 ("*Sussidiarietà e devoluzione*"), che contiene norme in materia di trasferimenti al sistema delle autonomie locali.

Gli argomenti della presente nota sono raccolti per ambito di materia, secondo i seguenti paragrafi:

1. RIMBORSO MINOR GETTITO ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA;
2. RECUPERO MAGGIORI INTROITI ICI EDIFICI RURALI E ALTRE TIPOLOGIE;
3. INCREMENTO STANZIAMENTI RIMBORSO ONERI PERSONALE TRANSITATO DALL'ENTE FFSS E ONERI PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA;
4. RIPARTI CONNESSI A GETTITI IMU E RIMBORSO EX ICI PRIMA CASA;
5. INCENTIVAZIONE STRAORDINARIA PERCORSO PER ADDIVENIRE ALLA FUSIONE DI COMUNI;
6. FONDO STRAORDINARIO INVESTIMENTI;
7. MODIFICA RIPARTO FONDO PLESSI SCOLASTICI;
8. COMUNICAZIONE DATI PER RIPARTO FONDI COMPARTO UNICO;
9. ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI. INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO.

Si coglie l'occasione per ricordare che sul portale Sistema delle autonomie locali (<http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/>), nella sezione *Finanza locale*, sono inserite le leggi finanziarie regionali di interesse per le autonomie locali, le circolari in

materia, le banche dati dei trasferimenti agli enti locali e la documentazione in materia di federalismo fiscale¹.

* * *

1. RIMBORSO MINOR GETTITO ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ENERGIA ELETTRICA (commi da 7 a 9)

Con le previsioni contenute all'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*", sono state abrogate dal 1 aprile 2012 le addizionali comunali e provinciali sul consumo di energia elettrica ed è stato chiarito che il minor gettito conseguente a tale abrogazione è assicurato ai comuni e alle province da parte delle Regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano che, quindi, dovranno adottare apposita normativa.

In attuazione di quanto sopra, nella legge in esame sono state previste apposite norme per l'assegnazione a Comuni e Province della Regione della quota spettante.

Nello specifico:

a) il comma 7 prevede l'assegnazione, **a regime**, di tale quota quantificata sulla base della media del gettito accertato dell'addizionale relativo agli anni 2009-2011, risultante dai certificati di conto di bilancio dei singoli enti. il riparto è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il primo semestre di ogni anno, in relazione all'ammontare delle risorse disponibili, fino a concorrenza del dovuto;

b) **solo per l'anno 2012**, quindi in via transitoria relativamente al primo anno di applicazione, il comma 8 introduce una norma specifica, in quanto tale versamento è dovuto non per l'intero anno, ma solo da aprile, come specificato dalla normativa statale. Il riparto, quindi, è quantificato nella misura di nove dodicesimi della media del gettito accertato dell'addizionale relativa agli anni 2009-2010 (in quanto i dati relativi all'anno 2011 non sono ancora disponibili), risultante dai certificati di conto di bilancio dei singoli enti. L'assegnazione è erogata d'ufficio e in unica soluzione entro il **30 novembre 2012**, in relazione all'ammontare delle risorse disponibili e fino alla concorrenza del dovuto.

Per l'anno corrente lo stanziamento da distribuire, corrispondente ai 9/12 della media di del gettito 2009-2010, ammonta a **25 milioni di euro**.

2. RECUPERO MAGGIORI INTROITI ICI EDIFICI RURALI E ALTRE TIPOLOGIE (comma 10)

In relazione all'accatastamento degli edifici rurali e di altre tipologie di edifici avvenuto alcuni anni fa, diversi comuni hanno beneficiato di un maggior gettito ICI. La normativa statale contenuta all'articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha previsto il recupero a favore del bilancio statale di tali maggiori gettiti quantificati sulla base di certificazioni trasmesse dai Comuni. Tale recupero è determinato con riduzione dei trasferimenti erariali agli stessi spettanti.

Per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia il Ministero dell'Interno ha comunicato che i maggiori introiti ICI in argomento sono stati già portati in detrazione dall'importo spettante a titolo di trasferimento compensativo ICI prima casa. Per undici comuni, tuttavia, non è stato possibile provvedere al recupero dell'intero maggior gettito per incapienza delle somme spettanti a titolo di ICI prima casa.

¹ Dal Portale è altresì possibile visualizzare gli studi e supporti di analisi, relativi alla finanza locale, predisposti dal Servizio finanza locale. Gli studi sono dei brevi approfondimenti monografici, con valutazioni e commenti, di alcuni specifici aSPETTIfinanziari degli enti locali del Friuli Venezia Giulia. I supporti di analisi sono documenti di sintesi, che presentano in un'ottica comparativa dati statistici, finanziari ed economici relativi alla finanza locale del Friuli Venezia Giulia.

La quota spettante allo Stato ammonta a **27.439,37 euro** per gli anni 2007-2010, e a **10.155,14 euro** per gli anni 2011 e 2012.

In attuazione di quanto sopra e per poter recuperare la quota spettante allo Stato, la legge di assestamento prevede il recupero dei maggiori introiti residui, per i soli Comuni individuati dal Ministero e per gli importi dallo stesso indicati per ciascun Ente, tramite commutazione in entrata a valere sulla quota dei trasferimenti ordinari dei Comuni prevista dalla finanziaria regionale 2012 (nello specifico a valere sull'assegnazione di cui all'articolo 13, comma 7, lettera a), numero 3), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012). **Sarà cura dello scrivente Servizio informare i Comuni interessati.**

3. INCREMENTO STANZIAMENTI RIMBORSO ONERI PERSONALE TRANSITATO DALL'ENTE FFSS E ONERI PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA (commi da 11 a 13)

L'articolo 10 della legge in esame prevede l'incremento di due fondi stanziati dalla legge finanziaria 2012 (articolo 13, comma 7, lettera b), e comma 11 della legge regionale 18/2011) risultati insufficienti a soddisfare le domande pervenute nei termini. Nello specifico è previsto, rispettivamente ai commi 11 e 12, l'incremento:

- a) di **12.869,10 euro** del fondo a favore dei Comuni che hanno personale transitato in mobilità dalle FFSS;
- b) di **182.000 euro** del fondo a favore degli enti locali che hanno personale in aspettativa sindacale retribuita.

La finanziaria 2012 ha previsto per tali fondi una dotazione ridotta rispetto agli scorsi anni, a causa della minore disponibilità di risorse conseguente alla riduzione del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali. Le risorse disponibili con la legge di assestamento hanno reso possibile l'impinguamento delle risorse destinate, a garanzia delle richieste degli enti locali.

4. RIPARTI CONNESSI A GETTITI IMU E RIMBORSO EX ICI PRIMA CASA (commi da 14 a 21)

La normativa statale ha anticipato l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) prevedendo per le Regioni a statuto speciale l'accantonamento a favore del bilancio statale, a valere sulle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, del "maggior gettito" derivante ai comuni in ragione alla nuova imposta.

La normativa regionale contenuta nella legge regionale 3/2012 ha:

- a) sospeso l'assegnazione a favore dei comuni del fondo statale relativo al rimborso ICI prima casa;
- b) stanziato un fondo per la copertura del minor gettito dei comuni in relazione al passaggio dall'ICI all'IMU, rinviando alla legge di assestamento le modalità per la determinazione del conguaglio e dei criteri di riparto, sulla base dell'aliquota base della nuova imposta e sulla base di apposite certificazioni fornite dai comuni.

Atteso che si sono verificate modifiche e rinvii legislativi statali e preso atto della mancanza di un dato certo in ordine alla modalità di calcolo e di determinazione del maggior gettito da parte dello Stato e dell'incertezza dei relativi conguagli tra Stato e Regione, la legge di assestamento struttura comunque la procedura di erogazione dei due fondi suddetti in varie fasi, affidando alla Giunta regionale l'approvazione, entro il 15 novembre 2012, degli accertamenti e dei riparti. Ciò permetterà eventuali correzioni in caso di ulteriori modifiche statali, mantenendo fermi i punti fondamentali deliberati dal Consiglio regionale.

Con successiva nota lo scrivente Servizio provvederà a comunicare ai Comuni la specifica procedura per la quantificazione delle quote spettanti.

5. INCENTIVAZIONE STRAORDINARIA PERCORSO PER ADDIVENIRE ALLA FUSIONE DI COMUNI (commi da 22 a 26)

Al comma 22 dell'articolo 10 in esame, in ragione dell'avanzato sviluppo delle forme associative tra comuni, si istituisce in via straordinaria per l'anno corrente un nuovo fondo di **200.000 euro**, finalizzato a sostenere l'avvio di percorsi di fusione. Ne possono beneficiare i Comuni che hanno già sperimentato forme di gestione sovracomunale tramite Unione per una durata non inferiore a quattro anni precedenti all'entrata in vigore della legge di assestamento.

Per accedere al riparto i Comuni interessati al percorso di fusione informano la Regione, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, della volontà di accedere al finanziamento, specificando gli enti coinvolti e le proposte di utilizzo dell'incentivo regionale, evidenziandone la finalità sovracomunale e trasmettono la deliberazione dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum.

In relazione alle richieste ricevute la Giunta regionale delibera il riparto, individuando:

- a) i percorsi di fusione ammissibili e l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso;
- b) gli interventi da realizzare, i beneficiari e l'ammontare di finanziamento a ciascuno spettante;
- c) il termine di rendicontazione dell'incentivo ricevuto;
- d) l'ammontare delle risorse che potranno essere assegnate con la legge istitutiva del nuovo Comune risultante da fusione, a valere sul fondo globale per il finanziamento di leggi istitutive di nuovi Comuni risultanti da fusioni.

Si prevede che l'erogazione sia disposta entro il 15 novembre 2012.

Si ritiene utile ricordare, infine, che con la legge in esame sono stati accantonati **2,5 milioni** di euro per il finanziamento delle leggi provvedimento istitutive di comuni risultanti da fusione.

6. FONDO STRAORDINARIO INVESTIMENTI (commi da 27 a 30)

Ulteriore elemento di novità contenuto nell'articolo 10 è individuabile nello stanziamento di carattere generale a sostegno degli investimenti dei comuni e delle province, da erogare d'ufficio in base a parametri oggettivi. L'assegnazione non è collegata al finanziamento di specifici interventi previamente individuati, pertanto non è soggetta a diretta rendicontazione.

L'unica verifica che sarà effettuata (in base ad apposita certificazione che sarà presentata dai beneficiari) è l'effettiva destinazione nel bilancio degli enti locali di tali risorse per la copertura di spese di parte capitale.

Nello specifico è istituito per l'anno corrente un fondo straordinario di **16.630.145,06 euro** (per 14.800.000 euro a favore dei Comuni e per 1.830.145,06 euro a favore delle Province), da assegnare d'ufficio e in unica soluzione entro il 15 novembre 2012, destinato esclusivamente alla copertura di spese in conto capitale, ivi comprese quelle per progetti di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica. I criteri di riparto prevedono l'assegnazione per il 40 per cento in proporzione al territorio e per il restante 60 per cento in proporzione alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 2010.

Per consentire all'Amministrazione regionale la verifica del rispetto della destinazione, i Comuni e le Province sono tenuti a trasmettere, nell'anno 2013, alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), una certificazione attestante la destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento come sopra individuate.

7. MODIFICA RIPARTO FONDO PLESSI SCOLASTICI (comma 69)

Il legislatore regionale ha ritenuto, con la legge di assestamento, di modificare alcuni dei criteri di assegnazione del fondo di 700.000 euro previsto dall'articolo 13, comma 16, della

legge regionale 18/2011 in relazione ai plessi scolastici dei comuni². Nello specifico, con una novella è aggiunto un nuovo periodo in fondo al comma 18 del citato articolo 13³, prevedendo che l'assegnazione spettante a ciascun Comune "non può essere superiore a 50.000 euro in relazione ad ognuna delle fattispecie di cui al medesimo comma 16. La quota residua è distribuita a favore dei Comuni interamente montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti nel cui territorio sono presenti contemporaneamente le scuole pubbliche primaria e secondaria di primo grado ed è ripartita in misura proporzionale alla popolazione residente, fermo restando il limite di 50.000 euro di cui sopra; la quota ulteriormente residua è nuovamente ridistribuita con i medesimi criteri fino ad esaurimento delle risorse."

8. COMUNICAZIONE DATI PER RIPARTO FONDI COMPARTO UNICO (comma 31)

L'articolo in esame contiene una disposizione innovativa finalizzata a semplificare l'acquisizione dei dati delle Piante organiche aggiuntive e del personale trasferito dalla Regione agli Enti locali (necessari per il riparto delle risorse stanziato annualmente a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego), ottenendo le informazioni necessarie direttamente da apposite schede aggiuntive inserite, per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, nel conto annuale del personale previsto dall'articolo 60 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e modificando, quindi, la tempistica di acquisizione di tali dati. Nello specifico si prevede che, a decorrere dal 2012, gli enti locali trasmettono alla Direzione regionale competente in materia di autonomie locali i dati previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2010, n. 0182/Pres., entro il termine del **20 luglio** di ogni anno⁴.

9. ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI. INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO (comma 72)

Il Consiglio regionale ha ritenuto di disciplinare autonomamente le modalità di individuazione e nomina del Presidente dell'Organo di revisione, nel caso di composizione collegiale. Nello

² L'articolo 13, comma 16 della legge regionale 18/2011 è il seguente: "16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2012, un fondo di 700.000 euro ai Comuni interamente montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente, nel cui territorio siano presenti contemporaneamente le scuole pubbliche primaria e secondaria di primo grado e ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che a partire dall'anno scolastico 2011-2012 procedono ad azioni di chiusura di plessi scolastici con trasporto delle scolaresche presso altre sedi scolastiche al di fuori del territorio comunale, ovvero da frazione a capoluogo o da frazione a frazione del comune medesimo".

³ L'articolo 13, comma 18 della legge regionale 18/2011 è il seguente: "18. Il fondo di cui al comma 16 è ripartito per il 50 per cento in misura proporzionale al numero dei Comuni medesimi e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente alla data indicata nel comma 16. Il riparto è disposto d'ufficio, in un'unica soluzione e senza vincolo di destinazione, entro il 30 settembre di ogni anno. Uno stesso Comune può essere conteggiato due volte nel riparto, se rientra in entrambe le fattispecie di beneficiari di cui al comma 16".

⁴ L'articolo 5, comma 2 del DPR 0182/2010 è il seguente: "Gli enti locali dovranno inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza – Servizio finanza locale, la tabella B) allegata al presente regolamento qualora all'interno della dotazione organica sia presente una delle seguenti categorie di personale:

a. personale della pianta organica aggiuntiva dei Comuni di cui al Titolo II, Capo IV, della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

b. personale trasferito dalla Regione a seguito dell'applicazione della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport";

c. personale dei centri per l'impiego trasferito dalla Regione alle Province."


specifico, è stata prevista l'integrazione della normativa prevista all'articolo 18, comma 28, della legge regionale 18/2011⁵, specificando che "nel caso di Collegio di revisori l'organo assembleare provvede altresì a nominare Presidente uno dei tre componenti".

* * *

Il Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento. A tal fine si riportano, nell'allegato schema della pagina seguente, i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail dei dipendenti assegnati.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Finanza locale
dott. Salvatore Campo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salvatore Campo', written over the printed name.

⁵ L'articolo 18, comma 28 della legge regionale 18/2011 prevede che "Negli enti locali del Friuli Venezia Giulia l'organo di revisione economico finanziaria e' scelto dai rispettivi organi assembleari mediante elezione".

Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme Servizio finanza locale

UDINE - Via Sabbadini, 31
fax: 0432 555578, 0432 555143
e-mail: finanza.locale@regione.fvg.it

Servizio finanza locale	Nominativo	Telefono	e-mail
Direttore del Servizio	CAMPO Salvatore	0432 -555558	salvatore.campo@regione.fvg.it
Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali			
Coordinatore	DEPIERI Angela	0432 -555454	angela.depieri@regione.fvg.it
	COMINO Elisa	0432-555466	elisa.comino@regione.fvg.it
	MELON Alessandra	0432 -555515	alessandra.melon@regione.fvg.it
	PAOLINI Elena	0432/555593	elena.paolini@regione.fvg.it
	PIOVESAN Sandra	0432 -555519	sandra.piovesan@regione.fvg.it
	ZULIANI Laura	0432 -555451	laura.zuliani@regione.fvg.it
Posizione Organizzativa Patto di stabilità e indennità amministratori			
Responsabile	MOSSENTA Alessandra	0432 -555139	alessandra.mossenta@regione.fvg.it
	BATTISTON Andrea	0432 - 555267	andrea.battiston@regione.fvg.it
	FALESCHINI Raffaella	0432 -555505	raffaella.faleschini@regione.fvg.it
	GERMANO Alberto	0432 -555762	alberto.germano@regione.fvg.it
	MINISINI Donatella	0432 -555595	donatella.minisini@regione.fvg.it
Posizione Organizzativa Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale, monitoraggio del sistema regionale			
Responsabile	PARDINI Marcella	0432 -555554	marcella.pardini@regione.fvg.it
	BASSO Tiziana	0432 -555502	tiziana.basso@regione.fvg.it
	CECCONI Oriana	0432 -555039	oriana.cecconi@regione.fvg.it
	CHIABUDINI Gabriella	0432 -555537	gabriella.chiabudini@regione.fvg.it
	LIZZI Carla	0432 -555516	carla.lizzi@regione.fvg.it
	MEDEOT Luana	0432 - 555459	luana.medeot@regione.fvg.it
	TESTONI Laura	0432 -555583	laura.testoni@regione.fvg.it

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale)